

COMUNE DI DUALCHI

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED
AUSILI FINANZIARI E L'ATTRBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

(ART. 12 della Legge n.241 del 7 agosto 1990)

(Aggiornato ai sensi dell'art. 22 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991)

ALLEGATO alla Delib. C.C. n.69 dell'8/11/1994

REGCONTR.WPS

CAPO I
NORME GENERALI

ART.1) Oggetto.

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

ART.2) Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici.

1. La Giunta Comunale, su indicazione di apposita Commissione composta da n.3 consiglieri comunali, di cui n.2 in rappresentanza del gruppo di maggioranza e n.1 del gruppo di minoranza, individua i destinatari dei benefici fra soggetti residenti nel Comune di DUALCHI od ivi aventi sede legale ed operativa, quantificando l'entità dei benefici stessi entro i limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici.

2. I beneficiari possono essere individuati anche tra coloro che non abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purchè l'attività svolta nell'ambito Comunale risulti di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell'immagine del paese.

3. La durata dei benefici deve essere comunque commisurata al periodo di operatività del bilancio.

ART.3) Campo di applicazione.

1. Le concessioni di cui al precedente art.1 sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- CULTURA,
- PUBBLICA ISTRUZIONE,
- SPORT,
- ATTIVITA' RICREATIVE,
- POLITICHE GIOVANILI,
- ATTIVITA' ECONOMICHE,
- ASSISTENZA,
- SERVIZI SOCIALI.

Per i settori dell'assistenza e dei servizi sociali oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificatamente anche quelle contenute nel successivo Capo IV.

CAPO II
BENEFICI A PERSONE,ENTI ED ASSOCIAZIONI

ART.4) Benefici ordinari e straordinari - Procedura.

1. Ad enti ed associazioni possono essere concessi benefici di natura ordinaria a condizione che:

- a) l'attività istituzionale perseguita risulti dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
- b) gli interessati inoltrino al Sindaco, entro il mese di dicembre di ciascun anno, apposita istanza di concessione di benefici per l'anno successivo, corredata con la documentazione di cui alla lettera a) e con un documento illu-

strativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario pre fissato e dei risultati conseguendi;

c) nella domanda di cui sub a) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la dichiarazione dei mezzi finanziari ed operativi e delle strutture di cui l'ente o l'associazione dispone.

2. I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati prima delle manifestazioni e dietro rendicontazione delle somme erogate di e di una dettagliata relazione dei risultati raggiunti; documentazione che, in particolare, dovrà evidenziare anche i contributi di cui alla lettera c) del precedente comma, al fine di una eventuale rideterminazione del contributo comunale nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti in bilancio o nel programma presentato a suo tempo a corredo della domanda.

3. I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purchè tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune.

ART.5) Manifestazioni.

1. I contributi per manifestazioni nel campo della cultura del turismo, dello sport possono essere erogati a domanda purchè la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno un mese prima della data fissata per l'effettuazione.

2. Il contributo non potrà mai essere superiore al 20% dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nella percentuale prefissata, sarà erogata solamente sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate.

ART.6) Associazioni sportive.

1. I contributi a sostegno delle associazioni sportive potranno essere elargiti solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche a favore dei giovani e dei giovanissimi sul territorio comunale.

2. La procedura da seguire è quella indicata all'art.4, con l'avvertenza che, nella domanda, dovrà essere indicato il numero complessivo degli atleti praticanti ciascuna disciplina.

3. La ripartizione dei fondi disponibili si effettuerà all'inizio della stagione sportiva, dietro rendicontazione delle somme erogate e di una dettagliata relazione sui risultati raggiunti ai sensi del già citato art.4 e tenendo conto del numero degli atleti e praticanti giovani e giovanissimi, impegnati durante la stagione, delle specialità sportive praticate, del numero delle gare e degli allenamenti svolti e documentati.

4. Le attività rivolte al recupero degli handicappati saranno prese in considerazione prioritaria.

CAPO III BENEFICI ASSISTENZIALI

ART.7) Enti ed associazioni.

1. Possono essere erogati contributi ad enti pubblici e privati e ad associazioni, anche di volontariato, operanti nel territorio comunale per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

2. Per le domande e la concessione dei contributi, si applicano le norme di cui al precedente art.5.

3. I contributi saranno assegnati, con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo conto:

a) della condizione dei soggetti beneficiari (handicappati, minori, anziani, indigenti, carcerati, extracomunitari, tossicodipendenti ecc.);

b) della tipologia degli interventi effettuati (prevenzione, cura, mantenimento, riabilitazione, animazione, reinserimento ecc.);

c) dei risultati conseguiti.

ART.8) Soggetti in condizione di bisogno.

1. Il comune può elargire contributi a soggetti in condizione di bisogno a residenti nel territorio comunale.

2. Gli interventi di cui al comma precedente possono concretarsi in forma ordinaria od in forma straordinaria.

ART.9) Interventi ordinari.

1. Interventi in via ordinaria sono possibili quando si tratti di assicurare a persona in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato, una integrazione del reddito percepito con un assegno mensile.

2. Il reddito si considera insufficiente quando non raggiunga il " minimo vitale" identificato nell'importo della pensione sociale, calcolato al netto del canone mensile d'affitto entro un massimo di £.150.000, nonché tenendo conto di eventuali oneri derivanti da spese documentate per bisogni particolari derivanti da situazioni di malattia o di handicap cui non si possa far fronte col ricorso a strutture pubbliche.

3. Qualora debba venire assistito un nucleo familiare, l'intervento assistenziale sarà possibile ove il reddito da considerarsi insufficiente ai sensi del comma 2, tale risulti tenendo conto di tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare e, per converso, dell'eventuale presenza, fra costoro, di soggetti in particolare stato di bisogno di cui al citato comma 2.

4. Quando le persone da assistere non siano in grado di gestire il proprio reddito con un minimo di diligenza, in luogo dell'assegno mensile, può procedersi al pagamento diretto di oneri fissi (canone d'affitto), di bollette di consumo di gas, acqua o di energia elettrica ovvero di spese per acquisto di generi di prima necessità presso negozi.

ART.10) Procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari.

1. Il procedimento per l'ammissione ai contributi ordinari si articola attraverso le seguenti fasi:

a) domanda dell'interessato o segnalazione del caso da parte di altri organismi (ufficio assistenza sociale, Associazioni di volontariato etc.);

b) istruttoria della pratica da parte degli uffici comunali competenti mediante la raccolta della documentazione necessaria (certificati di pensione, stato di famiglia, busta paga, dichiarazione dei redditi o modello 101, ricevuta d'affitto, certificato di disoccupazione, cartelle cliniche o certificati me-

spese necessarie per offrire agli anziani un periodo di vacanza in zone climatiche, di giornate d'incontro o di gite anche giornaliere.

2. L'elenco dei beneficiari e l'entità dell'intervento a favore di ciascuno di essi è determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO IV

PATROCINIO ED USO DI BENI COMUNALI

ART.14) Patrocinio comunale.

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulta la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo.

Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato previa valutazione dell'istanza, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art.3;
- c) assenza ai fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DUALCHI".

ART.15) Concessione in uso di beni comunali.

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'articolo 3, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno un mese prima, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito.

CAPO V

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

ART.16) Istituzione Albo.

E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano

stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

ART.17) Struttura dell'Albo.

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi della delibera di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

ART.18) Registrazioni.

Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo che dispone la concessione delle provvidenze.

ART.19) Gestione e aggiornamento.

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.